

Delibera n. 107/2017

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera 67/2017 nei confronti di Romano Autolinee Regionali S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

L'Autorità, nella sua riunione del 3 agosto 2017

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015 (di seguito: regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità dalla sig.ra Carmela Biolla nei confronti di Romano Autolinee Regionali S.p.A. (acquisito al prot. ART 9211/2016, in data 13 dicembre 2016), relativamente ad una corsa di un autobus di linea, in esercizio sulla tratta Catanzaro – Crotone, effettuata in data 2 agosto 2016, nel quale si lamentava, tra l'altro, la mancata risposta al reclamo di prima istanza;
- VISTA** la delibera n. 67/2017 del 18 maggio 2017 (notificata con nota prot. 3258/2017, del 18 maggio 2017), con la quale si avviava, nei confronti di Romano Autolinee Regionali S.p.A. (di seguito anche: Romano Autolinee o Vettore), un procedimento per

l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 27 del Regolamento (UE) 181/2011, per la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 169/2014, avrebbe potuto essere comminata una sanzione amministrativa pecunaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (miljecinquecento/00);

VISTA la memoria di Romano Autolinee del 25 maggio 2017 (acquisita al prot. ART 3589/2017, in data 29 maggio 2017), nella quale si chiedeva all'Autorità di non irrogare la sanzione, sulla base delle seguenti difese: la casella e-mail “info@autolineeromano.com”, presso la quale la reclamante aveva spedito il reclamo, nel periodo interessato dal viaggio in contestazione, non sarebbe stata correttamente funzionante e sarebbe stata successivamente disattivata; la casella attiva per i reclami sarebbe “customercare@autolineeromano.com”; la passeggera non avrebbe dato prova di aver spedito l'e-mail all'indirizzo “info@autolineeromano.com”;

VISTA la nota inviata, in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, a Romano Autolinee in data 7 giugno 2017 (prot. 3884/2017);

VISTA la risposta del 14 giugno 2017 del Vettore (acquisita in pari data, al prot. ART 4110/2017), nella quale si comunicava l'emissione di due biglietti con riferimento al viaggio in contestazione sulla tratta Catanzaro – Steccato di Cutro e l'assenza di reclami;

VISTA la documentazione istruttoria, ed in particolare gli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9 del regolamento sanzionatorio;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:

1. l'articolo 27 (“*Trasmissione dei reclami*”), del Regolamento (UE) n. 181/2011, prevede che: *“Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo”*;
2. dalla documentazione agli atti risulta che Romano Autolinee ha violato la norma in esame, non avendo, per sua esplicita ammissione, fornito risposta al reclamo della passeggera. In tale ambito, non solo le asserite, non dimostrate, problematiche di funzionamento della posta elettronica “info@autolineeromano.com” – riportata, all'epoca dei fatti, unitamente a “customercare@autolineeromano.com”, sul sito internet del Vettore nella sezione “Contatti” (prot. ART 9211/2016) – sono prive di pregio; la passeggera, ad ogni modo, aveva provveduto anche all'invio di un fax al Vettore – invio non oggetto di contestazione da parte di Romano Autolinee – rimasto anch'esso senza riscontro;

RITENUTO pertanto, di accertare la violazione di cui all'articolo 27 del Regolamento (UE) 181/2011 nei confronti di Romano Autolinee e di procedere all'irrogazione della

sanzione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 169/2014, per un importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) e euro 1.500,00 (millicinquecento/00);

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e, in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare al Vettore per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 169/2014, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, si rileva il mancato duplice riscontro al reclamo della passeggera, inviato via mail e via fax;
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico del Vettore;
4. Romano Autolinee Regionali S.p.A. non ha posto in essere azioni per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. per quanto concerne il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti rispetto al numero dei trasportati, vista l'esiguità dei passeggeri trasportati, si ritiene di non applicare il criterio in questione;
6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 600,00; (ii) non applicare sul predetto importo base aumenti e diminuzioni;

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 600,00 (seicento/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Romano Autolinee Regionali S.p.A., dell'articolo 27 del Regolamento (UE) 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. è irrogata, nei confronti di Romano Autolinee Regionali S.p.A., ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 169/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 600,00 (seicento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca

Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 107/2017";

4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Romano Autolinee S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 3 agosto 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi